

UNAMS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE PUGLIA

BARI BRINDISI LECCE TARANTO FOGGIA BAT

main
profile
archive
site

AREA RISERVATA

ACCESSO AREA RISERVATA

ART. 28 S.L.

Condanna ex art. 28 S.L. Dirigente

DE Marco di Brindisi

UNAMS SCUOLA VINCE ART. 28

S.L. nella BAT

Precetto per condanna definitiva ex

art. 28 S.L.

Vittoria Unams scuola in appello

condannato Dirigente scolastico di

Andria

ART. 28 S.L. all' ITIS Jannuzzi di

Andria

CONDANNATA PER
COMPORTAMENTO
ANTISINDACALE DIRIGENTE DI

VILLA CASTELLI

Vittoria Unams scuola art. 28 S.L.

DONAZIONI

FAI UNA DONAZIONE

E-BOOKS

E-BOOKS di Diritto, lavoro e

legislazione scolastica

GUIDA SUPPLENZE

GUIDA DOCENTI SUPPLEMENTI

ISCRIZIONI

iscrizione al sindacato - richiesta

ISCRIZIONI PRECARI DOCENTI

ED ATA/RICHIESTA

CONSULENZA

ORGANI SINDALI UNAMS SCUOLA PUGLIA

ORGANIGRAMMA

RICERCA LEGGI E NORME DELLA SCUOLA

RICERCA LEGISLAZIONE

SCOLASTICA

Sito WEB

SITO WEB UNAMS PUGLIA

Things to Do

USP d'Italia

Uffici scolastici provinciali d'Italia

Friends

Subscribe to Journal

Enter email here

Go

Tag Board

This tag board is currently empty.

Thursday, December 13th 2012

1:37 PM

La liquidazione delle ferie maturate e non godute: un problema in più per i supplenti.

del prof. Bartolo DANZI

Unams scuola Bari - Bat

Ferie maturate e non godute - un problema che non esiste

Tra le novità normative sembrerebbe che le ferie maturate e non godute non devono più essere liquidate ai supplenti.

Pervengono a tal proposito numerosissime segnalazioni circa la problematica della retribuzione di tale emolumento ai supplenti, i quali sarebbero addirittura costretti dai loro dirigenti scolastici a richiedere le ferie nei periodi di sospensione per festività o delle attività didattiche in generale.

Tale impostazione della P.A. è assolutamente illegittima. Difatti le ferie sono un diritto del lavoratore, un diritto irrinunciabile e rientrano nella consuetudine del rapporto azienda dipendenti.

La Costituzione della Repubblica Italiana all' Articolo 36 dispone che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

A tale impostazione possiamo senza dubbio accostare quanto previsto e indicato dal **Codice Civile**, che nell'articolo **2109** dispone:

"Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (illegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La **durata di tale periodo è stabilita dalla legge**, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 9🤔). **L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118** (Periodo di preavviso per licenziamento giusto motivo)".

Da una semplice lettura del codice civile, quello in cui si cita l'anno consecutivo di lavoro, (dichiarato illegittimo nel 1963) veniamo introdotti nel cuore della normativa e della discussione riguardante le ferie. Una discussione che ci condurrà a scoprire quanto sia obbligatorio il riposo annuale e quanto non sia possibile un anno ininterrotto di lavoro.

Orbene, l'art. 45 comma 2 del D.lgs 165/01 dispone che "Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi."

Pertanto è fuor di dubbio che l'imposizione ai supplenti di usufruire delle ferie nei giorni in cui la scuola è chiusa o le attività didattiche sono sospese oltre ad essere arbitraria ed in netta violazione dell'appena citato art. 45, per disparità di trattamento contrattuale rispetto al personale a tempo indeterminato, non valida a determinare effettivo recupero psico-fisico così come è nella ratio delle ferie non coincidendo la fruizione con

un giorno di effettivo servizio.

In ultimo si segnala , quindi, che le ferie o vengono fruite nei periodi in cui v'è servizio per il supplente oppure ai sensi dell'art.19 del vigente CCNL 2006/09 oltre la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere liquidate in quanto ferie maturate e non godute in ragione di 2,7 ratei mensili.

Pertanto, la citata disciplina non pare applicabile al personale del comparto scuola, ma più che altro ai dipendenti delle ASL, ENTI , Comuni, Regioni ecc.

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Name:

URL/Email:



Please type in the four characters shown in the black box.

[Smilies](#)

Saturday, December 8th 2012

2:40 PM

Ebook - La tutela legale nei casi di mobbing - del prof. Bartolo Danzi

Unams scuola Bari - Bat

E-book per combattere il mobbing



Il fenomeno del mobbing, tutele processuali e sanitarie, la Giurisprudenza e Dottrina,

centri di assistenza, il risarcimento INAIL, sedi operative UNAMS SCUOLA – centro antimobbing, cause del mobbing, il danno biologico ed **esistenziale, responsabilità penali per maltrattamenti**, lo stress correlato da lavoro dipendente, forme di mobbing e bossing, la molestia sessuale nel luogo di lavoro, licenziamento ingiusto, licenziamento ingiurioso, la diffamazione e reati connessi la mobbing, leggi a tutela dell'**integrità psico-fisica** lavoratore. Schede e riferimenti giurisprudenziali sull'argomento. Disponibile anche su supporto CD ROM .

Un valido strumento per capire come contrastare il fenomeno mobbing e **la tutela possibile, la risarcibilità del danno da stress correlato.**

Pagine 366.

Ampia bibliografia

Copyright Unams scuola Puglia 2012

Da questa sezione puoi acquistare gli E-books proposti con carta di credito

Saturday, December 8th 2012

6:15 AM

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione

Ha natura risarcitoria e dunque i docenti potrebbero chiedere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto negli anni. Si tratta anche parecchie migliaia di euro, ma occhio alla prescrizione, cioè alla perdita del diritto a causa dell'inerzia del titolare. Sul compenso percepito finora lo Stato ha trattenuto alla fonte l'aliquota prevista per lo stipendio, come se fosse davvero un guadagno, e il docente ha successivamente pagato anche il conguaglio all'atto della dichiarazione dei redditi: un salasso che a quanto pare non era dovuto

La natura risarcitoria (e dunque non soggetta a tassazione poiché non si tratta di un reddito) del compenso sostitutivo delle ferie non godute è confermata da vari organi giudiziari, da una Commissione Tributaria e pure dalla Suprema Corte di Cassazione. I fatti. Un dipendente pubblico difeso dall'avvocato Giuseppe Gurrado ha fatto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 contro il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per Irpef a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati, dopo che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce (sentenza n. 188 del 2006) aveva condannato il Ministero a risarcire al lavoratore il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie **per 20.942,97 euro a titolo di indennità per le ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.** Tuttavia sulla somma erano state operate trattenute Irpef per oltre 4.600 euro. Ritenendole indebite, il lavoratore le ha contestate davanti alla Commissione Tributaria di Lecce 1, che alla fine gli ha dato ragione con decisione del 24 giugno 2010.

Secondo la Commissione, **l'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.** Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art. 2041 c.c. **"In conformità a consolidata giurisprudenza di merito – sancisce l'organo tributario – anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata.** In effetti, con la sentenza dell'11 maggio 2011 la Cassazione ha sancito il principio per cui **l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ed è soggetta al termine di prescrizione decennale, precisando che la decorrenza del termine prescrizione inizia in costanza di rapporto.** In questo modo la Suprema Corte ha ribaltato il proprio precedente orientamento secondo il quale **l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rappresenterebbe invece il corrispettivo della prestazione lavorativa.**

Da qui sarebbe scaturito che il termine di prescrizione per rivendicare il versamento **dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è quello ridotto quinquennale, proprio delle retribuzioni.** Tornando al caso pugliese, la citata Commissione Tributaria di Lecce ha ordinato il rimborso al ricorrente di 4.612,05 euro oltre agli interessi legali. Che fare dunque? Possono i docenti, specie ora che sono stati presi di mira dal governo e dai

dirigenti scolastici, chiedere almeno la restituzione delle somme trattenute dal fisco sui compensi già percepiti? Lo abbiamo chiesto all'avv. Maria Grazia Pinardi, giuslavorista del Foro di Bologna, impegnata quale legale rappresentante di molti docenti in guerra su vari fronti contro il Miur. "La strada da percorrere, a mio parere – spiega Pinardi – è la presentazione di un'istanza di rimborso motivata all'ufficio delle entrate e, in caso di diniego, quasi ovvio, l'impugnazione avanti la Commissione tributaria competente". Secondo il legale, "la natura retributiva o risarcitoria del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute dagli insegnanti precari con contratto fino al 30 giugno od anche di durata inferiore è oggetto di irrisolto confronto giurisprudenziale e dottrinale.

La Corte di Cassazione con sentenza 11462 dello scorso 9 luglio ha affermato il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie – garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva. Al di là della definizione della natura del compenso, da cui può farsi discendere l'assoggettamento o meno degli importi relativi a trattenuta Irpef, la sentenza della Cpt di Lecce, mi pare l'unica in cui tale principio sia stato affermato a chiare lettere".

[0 user comments / leave a comment](#)

Thursday, December 6th 2012

1:02 AM

Omesso pagamento dei PON . Condannato V C.D. di Barletta.



Unams scuola Bari - Bat

Vittoria storica Unams scuola sull'omesso pagamento dei PON

Il Giudice del Lavoro dott.ssa

Chirone ha accolto il ricorso patrocinato dal nostro Ufficio legale di Barletta(avv.ti Roberto Gammarota e Ruggero Marzocca) a difesa di una ricorrente Ata che non aveva avuto il pagamento di spettanze relative ai PON di anni addietro , per cui la scuola nell'atto d'incarico aveva inserito una illegittima clausola che imponeva accettazione del lavoratore di un ritardo nei pagamenti fino a che i relativi fondi non fossero stati finanziati dal MIUR.

Tale sentenza rappresenta una vittoria storica per laUNAMS scuola ed una luce per i docenti e personale Ata non ancora pagati atteso che ,il Giudice Chirone, ha accolto in toto le nostre argomentazioni in merito alla illegittimità della clausola apposta nel Contratto d'Istituto per volere del MIUR circa il pagamento dei Pon solo dopo lo stanziamento dei fondi da parte del MIUR sicchè la predetta clausola viene dichiarata come non apposta perchè in palese violazione dell'art. 54 c. III e art. 6 co IV c.c.n.l. di riferimento, fonte di diritto gerarchicamente sovraordinata rispetto al contratto Integrativo d'Istituto.

Riteniamo pertanto che, abbiamo aperto una strada per tutto quel personale scolastico i cui PON non sono ancora stati pagati.

Per informazioni ed attivazioni dei ricorsi presso le nostre sedi.

Il segretario provinciale e regionale prof. Bartolo Danzi

[0 user comments / leave a comment](#)

Friday, November 30th 2012

5:20 AM

Spiraglio assunzioni ATA. Situazione sbloccata nell'incontro del 28 Novembre u.s.

Nell'incontro avutosi tra le confederazioni sindacali ed i rappresentanti del Governo, si è giunti ad un accordo : l'assunzione per oltre 5.000 precari ATA.

Unams scuola Bari - Bat

RUOLI ATA

Si ricorda che già era stato richiesto il parere di compatibilità da parte del MIUR al MEF, che a quanto pare ora è risultato approvato. Ultimo incontro previsto per l'11 Dicembre p.v.
Dopo relativi provvedimenti a cura degli USR competenti per regione.

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Thursday, November 29th 2012

3:57 PM

SEDI AUTORIZZATE UNAMS SCUOLA PER ASSISTENZA DOCENTI ED ATA

Si comunica che le uniche sedi autorizzate "UNAMS SCUOLA" struttura organizzativa autonoma della Federazione Gilda Unams sono quelle di seguito riportate:

Unams scuola Bari - Bat
UNICHE SEDI AUTORIZZATE
UNAMS SCUOLA

SEGRETERIA PROVINCIALE E REGIONALE PER LA PUGLIA _ BARI
Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia - PROF. BARTOLO DANZI
Bari : VIA CALEFATI n. 374 – 70123 BARI tel.0802141038
Telefono : 0802141038 - 0802141088 – 3388838524
- FAX 0802140429
Orari: Martedì e giovedì ore 16,00- 19,30

ulteriore FAX : digitare 199141414 poi opzione 3, quindi fax 080238569
unamsscuolapuglia@tiscali.it

=====

Sede di Valenzano: C/o S.M.S. "Capozzi-Galilei" - Valenzano (Bari)
Responsabile sezione PERRINO VINCENZO

=====

Direttivo provinciale

SEGRETERIA PROVINCIALE BRINDISI

Responsabile territoriale Brindisi TURCO CATALDO (BR)
tel. – fax 0831/1810357
unamsscuolapuglia@tiscali.it

=====

Responsabili di sezione : CATALDO TURCO
=====

Via Casimiro n.6 – Brindisi 0831/1810357

Direttivo provinciale
SEGRETERIA PROVINCIALE LECCE - fax 0832/1830167

tel . 3388838524 - fax 0832/1830167

email: unamsscuolapuglia@tiscali.it

=====

Via XX settembre 45 – 73043 Casarano (Lecce) -
responsabile di sezione :
prof.ssa Caterina Torsello
Tel. 0833 502139 - cell. 3285719935
Direttivo provinciale

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO - fax 099/9871108

responsabile di sezione di Mottola
Ins. Romanelli Antonia - fax 099/9871108

c/o - Taranto

responsabile di Sezione di Laterza

74014 Laterza (TA) Via Matteotti Giacomo, 22

Angelo Mastrogiacomo - Pietro Di Lena

cell.3383135541 - fax 0999871108

Direttivo provinciale
SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA

Responsabili: Dott. Michele Ferrara - fax 08811880417

prof. Luigi Giagnorio

Direttivo Provinciale
SEGRETERIA PROVINCIALE B.A.T.

Andria: Via Carlo Troya n.8/A
- 70031 Andria
- fax 0883/1959158 - tel 08831955594 -: unamsscuolapuglii@tiscali.it

Orari: Venerdì ore 17,30-19,00 -

=====

sede Barletta: Via Brescia n.1 -fax 08837930882 - 0883/1955594 - *si riceve il Lunedì*
dalle 16,30 ,00alle 18,30
respons. sez. Nicola Leonetti

=====

Sede di Trani: Via Perrone Capano n.27 - *aperta il Mercoledì dalle 16 alle 17,00:*
responsabile sezione :
prof. Vitantonio Lobascio cell. 3388838524
Marianna Cuccovillo - Dirigenti Territoriali Trani

Pertanto coloro che desiderano avere consulenza ed assistenza dal prof. Bartolo DANZI devono rivolgersi esclusivamente e tassativamente presso le suddette sedi

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Tuesday, November 20th 2012

12:08 AM

**DIRIGENTE SCOLASTICO dell' IPSIA ARCHIMEDE DI BARLETTA
sanzionato nell'ambito di un procedimento penale per violazione della
normativa sulla sicurezza.**

La nostra RSU presso l'istituto nella sua funzione di RLS aveva chiesto di ispezionare i luoghi relativi alla sede staccata di Andria.

Unams scuola Bari - Bat
Dirigente scolastico di Barletta-Andria, contravvenzione penale sulla sicurezza.

Il Dirigente glielo aveva impedito non curante delle conseguenze di tale diniego, sottoponendolo a procedimento disciplinare

L'RLS accompagnato dal segretario provinciale e regionale prof. Bartolo Danzi si recava l'istituto in questione chiedendo di riprendere la propria verifica dei luoghi.

Riceveva il netto rifiuto da parte del responsabile della sede staccata di Andria il quale dichiarava di aver ricevuto ordini dal Dirigente scolastico in tal senso.


Pertanto la RSU-RLS accompagnato dal prof. Bartolo Danzi segretario provinciale e

regionale UNAMS scuola si recava presso la locale stazione dei Carabinieri di Andria per denunciare l'accaduto.

Da qui i Carabinieri procedevano con invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, dove il P.M. dott. Giuseppe Maralfa di sponeva con specifica delega ai CC le dovute indagini del caso.

In data 15 Marzo 2012 il Tecnico della prevenzione U.P.G. Spesal ASL BAT a seguito di richiesta di intervento formulata dall'**Autorità Giudiziaria procedeva congiuntamente ai Carabinieri di Andria ad effettuare un sopralluogo ispettivo della sede distaccata di Andria del summenzionato istituto, acquisendo al contempo dal Dirigente scolastico la documentazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con redazione di un verbale di prescrizione .**

In tale visita ispettiva dei luoghi venivano riscontrate numerose irregolarità che vengono di seguito descritte:

- 1) Alcune delle uscite di emergenza pur dotate di porte REI con maniglione anti panico sono risultate bloccate ed in alcuni casi chiuse con chiavistelli, altre ostruite da materiale tipo scrivanie e sedie, pertanto non servibili in caso di emergenza; altre presentano maniglione rotto o non funzionante.
- 2) Quasi tutte le porte REI presenti nell'**intero edificio scolastico necessitano di attività di manutenzione, dunque non efficienti per le loro caratteristiche e loro funzioni.**
- 3) La segnaletica di evacuazione , che dovrebbe indicare il percorso per le vie di evacuazione e le uscite di emergenza, in alcuni punti dell'**edificio scolastico è del tutto carente ed insufficiente.**
- 4) Pur essendo, in alcuni punti, presente la segnaletica relativa al collocamento degli estintori, tuttavia, non sono presenti gli estintori, i quali non revisionati e scaduti, sono stati accumulati in un locale adibito a ripostiglio mentre alcune manichette -idrante ad acqua per l'emergenza antincendio sono risultate del tutto assenti nella relativa postazione.
- 5) In alcune pareti sono pendenti cavi elettrici scoperti che rivestono l'impianto elettrico sono prive di protezione atte ad evitare il contatto con i medesimi
- 6) In molti punti dell'edificio scolastico e soprattutto nelle zone di transito alle aree esterne le pareti sono scrostate ed in condizioni igieniche inaccettabili. Le pareti delle aule risultano in condizioni igieniche buone.
- 7) Le vetrate delle aule, prive di adeguati tendaggi che dovrebbero evitare un soleggiamento eccessivo, sono protette da fogli di giornali ed attaccati con scotch.
-  Alcuni servizi igienici sono risultati del tutto carenti dal punto di vista funzionale ed igienico.
- 9) Alcune cassette di pronto soccorso presenti nei laboratori sono prive dei medicinali di primo intervento ed alcune contenenti medicinali scaduti.
- 10) Nell'intero edificio scolastico e nelle zone di competenza dei collaboratori addetti ai servizi di pulizia non sono state riscontrate presenze di segnaletiche di sicurezza , obbligo e divieto.

Pertanto veniva accertato reato ai sensi dell'art. 64 comma 1 lettera a combinato disposto ex art. 63 comma 1 e allegato IV del TU D.lgs 81/08 e succ. mod., sanzionato ai sensi dell'art. 68 comma 1 lettera b del D.lgs n.81/08 e successive mod. con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1000 euro a 4800 euro.

"Il Dirigente scolasticonon aveva provveduto a far rimanere sgombre alcune vie ed uscite di emergenza alcune porte antipanico (REI) di emergenza, e inoltre

non aveva garantito una situazione igienica sanitaria ottimale in alcuni locali adibiti a servizi igienici. Inoltre non aveva provveduto a far revisionare alcuni mezzi di estensioni di primo soccorso e non si assicurava della loro esatta collocazione negli appositi spazi indicati nel piano di evacuazione.”

Alla luce di tanto il Dirigente scolastico costretta a regolarizzare lo stato dei luoghi provvedeva al pagamento della contravvenzione penale pari a 1.200 Euro.

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Thursday, November 15th 2012

5:37 AM

Il Dirigente scolastico ed il D.S.G.A. non possono partecipare all'assemblea sindacale

a cura del prof. Bartolo Danzi - segretario provinciale e regionale Unams scuola

Unams scuola Bari - Bat
CONDOTTA ANTISINDACALE

La partecipazione del Dirigente scolastico e con lui il DSGA della scuola ad una assemblea sindacale può essere ritenuta antisindacale ed arbitraria

Senza alcun espresso invito, infatti, ancor più grave se esternano proprie unilaterali osservazioni su materie all'od.g.

Il Giudice del lavoro, su ricorso ex art. 28 S.L. Presentato alcuni anni fa da questo sindacato ha argomentato e motivato che nel caso di specie trattasi di condotta antisindacale in senso oggettivo in quanto è obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire e non è necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, nè appare necessario approfondire se l'intervento avvenne di propria iniziativa o su invito estemporaneo, nè se avvenne con l'intento di "disturbare" o piuttosto salutare e fornire chiarimenti. Nel caso in esame è proprio la norma di cui all'art. 20 dello S.L. che impone la partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali con esclusione della partecipazione del datore di lavoro, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, per esaminare e discutere su materie di interesse del lavoratore.

Tale principio appare trasfuso nell'art. 8 del CCNL comparto scuola del 24.7.2003 ed ora art.8 del CCNL 2006/09 a mente del quale "i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali...."la norma è applicabile solo ai dipendenti docenti ed ATA, mentre è chiaro come i Dirigenti scolastici e con loro la figura del D.S.G.A nella sua funzione direttoriale del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, non rientrano nella previsione dell'art. 8 cit. il Dirigente scolastico tra l'altro v'è un'area negoziale di contrattazione propria.

Il diritto di assemblea deve infatti svolgersi senza alcun tipo di condizionamento neanche di tipo ipotetico e/o eventuale.

Il datore di lavoro né tantomeno il direttore dei servizi generali amministrativi non ha potere di controllo sullo svolgimento dell'assemblea, nè diritto di parteciparvi nè direttamente nè indirettamente a mezzo di suoi incaricati. Nel caso in esame non si pone neanche il problema di valutare se il diritto sindacale leso sia comprimibile in presenza di altri diritti di rango costituzionale. A parere del Giudice, infatti, il Dirigente scolastico aveva ed ha altre sedi istituzionali per fornire chiarimenti sui ritardi nella convocazione delle RSU di istituto mentre nulla giustificava il suo intervento all'assemblea giacchè la partecipazione del Dirigente doveva essere semmai concordata prima ed indicata nell'ordine del giorno affinché tutti i partecipanti sapessero che sul punto vi sarebbe stato l'intervento del Dirigente.

Parimenti dicasi per il DSGA la cui partecipazione si rileva condizionante per il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.

In ordine alla dichiarazione, confermata innanzi al Giudice, dal Dirigente scolastico in quanto facente parte del personale della scuola e non in qualità di datore di lavoro, il Magistrato ha ricordato la norma di cui all'art. 25 del D.lgs 165/01 che attribuiscono al dirigente scolastico la gestione delle risorse e del personale con l'adozione dei relativi

provvedimenti, nonchè la titolarità delle relazioni sindacali ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Dirigente ed il DSGA a mente del precitato art. 25 sono per legge la controparte dei lavoratori.

Pertanto alla luce di ciò risulta assolutamente antisindacale e condizionante la partecipazione di queste due figure all'assemblea del personale.

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Wednesday, November 14th 2012

5:34 AM

Scuola: proposte indecenti



Unams scuola Bari - Bat

lettera aperta del prof. V. Lobascio

Sempre più proposte fumose senza senso e, soprattutto indecenti. Caro Ministro nemmeno Lei sa che pesci prendere. Lei dice: "l'istruzione è una priorità problemi sono grandi, interverremo" Quanta falsità. Ma quando mai la scuola è stata una priorità in questo Paese? Non avrebbe fatto quella proposta indecente che ci ha umiliato tutti. Un terzo di lavoro in più gratis. Ma si rende conto di quello che ha preteso dalla classe più onorata di questo paese che mestamente compie il suo dovere già fra mille difficoltà? Fate la stessa proposta ai metalmeccanici, ai banchieri o ai voi stessi in giacca e auto blu. Quale priorità, allora? Coi professori potete. E perchè? Ah, sì, perchè qualcuno disse una volta che siamo fannulloni. Stiamo attenti alle parole.. E ancora, quando mai i problemi della scuola li avete considerati grandi e importanti, con le scuole che cadono a pezzi e con le risorse sempre più misere; e quando mai abbiamo visto degli interventi accorati e propositivi e soprattutto esaustivi per la scuola italiana culla delle società del futuro? "Adda passa la nuttata", pensa qualcuno, ma la "nuttata non passerà" e saranno brutti sogni adesso. L'exasperazione sta montando. La febbre sta salendo. Ma non vogliamo un antipiretico sintomatico ma la cura definitiva. La scuola non è un'azienda e mai lo sarà. La cultura e il sapere appartengono

all'umanità e non possono essere mercanteggiate e svendute. Che qualcuno si svegli! E' ora di ridare respiro alla scuola e a tutto il pubblico impiego, che da sempre danno con estrema certezza il contributo di tassazione non eludibile perché trattenuto alla fonte. Abbiamo bisogno di ricominciare con il piccolo risparmio e non essere in difficoltà alla terza e a volte già alla seconda settimana. Basta con le promesse. Basta con le proposte indecenti e fumose o di chi vuole lasciare il segno per ragioni propagandistiche o demagogiche. Caro Ministro è ora di finirla, inizi un percorso saggio, profondo, che profumi di equità così come promise il Primo Ministro Mario Monti.

Trani, 14 Novembre 2012

Vitantonio Lobascio

Dirigente Territoriale

UNAMS Scuola

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

Wednesday, November 14th 2012

5:25 AM

Il lavoro dei professori? Che l'opinione pubblica sappia

Unams scuola Bari - Bat

lettera aperta del prof. V. Lobascio



A chi grida da tempo che il lavoro dei professori sia "poco

faticoso” gridiamo un gratuito vaffa...! Sì, perché caro lettore, è bene essere più informati sul tempo di permanenza di un docente nella scuola. Un professore alle sue 18 ore di lezione frontale, deve aggiungere le ore di riunione per dipartimento per la programmazione didattica, non meno di due ore per ciascuna riunione; le ore di riunione nei collegi dei docenti, mediamente tre ore per collegio; le ore di riunione nei consigli di classe. Per esempio: su sette classi, si possono tenere riunioni per almeno 21 ore a quadrimestre, fra insediamenti di organi collegiali, valutazioni infraquadrimestrali, scrutini di fine quadrimestre. Poi, se hai compiti scritti nella tua disciplina, immagina che un professore impiega diverse ore a casa per la preparazione e la correzione di detti elaborati. Ma in quale lavoro esiste il tutto compreso? Queste ore andrebbero pagate caro lettore! **BASTA con il tutto compreso perché inerente alla funzione docente.** Mi piacerebbe poter timbrare il cartellino a questo punto, fare sei ore al giorno come tutti i lavoratori e svolgere tutto il mio lavoro in quel tempo. **Esempio: nella giornata avrò quattro ore di lezione, bene, le altre due mi fermo per tutto il resto, e voglio essere pagato per questo, non come ore di lezione ma di progettazione, chiamatele come volete, insomma, e se per motivi di organizzazione devo fare un rientro pomeridiano, voglio timbrare di nuovo. E' chiaro adesso! Ci sarebbe più ordine? Meno assenze? La gratificazione di dire: "oggi ho fatto gli straordinari".** Non siamo fannulloni caro lettore ma assetati solo di lavoro **che deve essere giustamente retribuito, perché il tempo è denaro.** E invece, dobbiamo ascoltare collegi docenti che durano, spesso, troppo tempo, e, magari, la pretesa del dirigente di essere seguito per tante ore (**GRATIS!!!**). **Il contratto va cambiato, ci vuole un contratto più moderno e più flessibile.** "Senza soldi non si canta la messa" dice un adagio. Ed io che sono un lavoratore, non regalo il mio tempo per un didattichese stucchevole e anacronistico. I soldi vanno investiti nella scuola e tolti alla cattiva politica **e allo spreco per le spese militari, perché questo hanno voluto fare i governi fino ad oggi, altro che scuola** caro lettore, vien voglia di non sentirsi italiani quando vedi che in Europa i tuoi colleghi hanno delle scuole di eccellenza **perché investono per Ricerca ed Istruzione e hanno stipendi molto più alti dei nostri.** Siamo davvero stanchi di continuare così. Non ci sarà mai qualità nella Istruzione delle società nascenti. Povera scuola e povero Stato Italiano rimbambito dalle sue stesse scelte politiche, fatte solo di lobby e di logiche economico finanziarie e di spread

e non di tagli allo spre.....co!!!!!!!!!!!!!!

Trani, 14 Novembre 2012

Vitantonio Lobascio

Dirigente territoriale

UNAMS Scuola

[0 user comments](#) / [leave a comment](#)

[Bravenet Blog](#)

powered by  [bravenet.com](#)

[Get One For Free!](#)